Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Martedì, 4 settembre 1928 - Anno VI** **Numero 206**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*. via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-r; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Matera: *Libreria Riccardi.* — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna: *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Eman., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Fichera di Rosaria Masumeci; Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320, riflettente « Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno », avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1928, n. 148, alla pagina 2874, 1ª colonna, al comune di Rovenna, compreso nella circoscrizione della pretura unificata di Como, deve seguire il comune di Rovi-Porro che venne erroneamente omesso.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione di belle arti, in Pesaro.

Con decreto 31 luglio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto detto anno, n. 798 Finanze, foglio n. 224, reg. n. 9, la Società amatori e cultori di belle arti di Roma è stata autorizzata a promuovere in Pesaro, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, nel mese di agosto 1928-VI una Esposizione di belle arti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 agosto 1928.
Trasferimento del fondo « Montenagone », in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la decisione 10 marzo 1928-VI, con la quale il Collegio centrale arbitrale, istituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo denominato « Montenagone » in territorio di Piazza Armerina, di proprietà della signora Tortorici Stabile Francesca fu Antonio in Notarbartolo, Principessa di Sciara riportato nel catasto terreni di Piazza Armerina all'art. 18874 - Sez. N, nn. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, della estensione di ettari 299.49.95 e con la rendita imponibile di L. 5902.25, confinante a nord con proprietà Stabile, ad est con proprietà Rizzo e Bonifacio, a sud con Regia trazzera Mazzarino-Piazza Armerina e ad ovest con trazzera Demani, è suscettivo di importanti trasformazioni fondiarie e, quindi, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera;

Ritenuto che la proprietaria del fondo ha rifiutato l'indennità di L. 960,000 offertale dall'Opera;

Vista l'istanza dell'Opera medesima pervenuta il 13 aprile 1928-VI, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Visto il piano di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato, anche in relazione alle spese occorrenti e alla possibilità di farvi fronte;

Visto il regolamento legislativo sopra citato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Montenagone » sopra descritto è trasferito in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 960,000 offerta per indennità e non accettata dalla parte interessata in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Savona ad istituire una filiale in Altare.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Savona è autorizzata ad istituire una propria filiale in Altare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1928.
Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, venga fissato periodicamente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali disponendo, tra l'altro, che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658-*a*-2 e tassati in base al peso fossero invece compresi nella sottovoce 658-*a*-5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale fu disposto che i prodotti compresi nella voce 658 lettera *a*, numeri 2 e 3 della tariffa, vengano tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1927, n. 1970, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale del 25 aprile 1927, n. 1970, le tabelle, allegati *A, B, C, D,* indicanti i valori ufficiali, espressi in oro, per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

ALLEGATO A.

VOCE 658-*a*/2-3-5.

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati.

		Valore per kg — Lire-oro
Olio essenziale	di angelica	140
Id.	di anice comune	10
Id.	di badiana	7.50
Id.	di cajeput	7
Id.	di camomilla comune	150
Id.	di camomilla romana	400
Id.	di cananga	40
Id.	di cannella di Ceylan	80
Id.	di cannella di China	20
Id.	di cardamomo	320
Id.	di carvi	25
Id.	di chiodi di garofano	18
Id.	di citronella	5
Id.	di comino	50
Id.	di eucalipto	7.50
Id.	di finocchio	10
Id.	di geranio	35
Id.	di ginepro	20
Id.	di lavanda	50
Id.	di legno cedrino	5.50
Id.	di legno rodio	85
Id.	di legno sandalo Indie orientali	75
Id.	di legno sandalo Indie occidentali	20
Id.	di legno sassafrasso	12
Id.	di lemongrass	8
Id.	di linaloe	20
Id.	di macis	25
Id.	di maggiorana	20
Id.	di menta	35
Id.	di mircia (bay)	20
Id.	di neroli	400
Id.	di opoponax	80
Id.	di origano	15
Id.	di patsciuli	95
Id.	di petitgrain	22
Id.	di rosmarino	6
Id.	di salvia comune	12
Id.	di salvia sclarea	320
Id.	di senape	55
Id.	di spigo	12
Id.	di timo	14
Id.	di vetiver	70
Id.	di ylang ylang	180
Oli essenziali altri		(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *B*.

VOCE 658/*b*.

Oli essenziali ed essenze, deterpenati.

	Valore per kg. — Lire-oro —
Olio essenziale di anice comune	18
Id. di anice stellato (badiana)	15
Id. di arancio amaro	340
Id. di arancio dolce	750
Id. di bergamotto	190
Id. di cannella di Ceylan	130
Id. di cannella di China	48
Id. di cedro	130
Id. di citronella	22
Id. di lavanda	125
Id. di lemongrass	40
Id. di limone	250
Id. di linaloe	40
Id. di mandarino	2250
Id. di menta	130
Id. di mircia (bay)	50
Id. di neroli	2200
Id. di petitgrain	50
Id. di rosa	4000
Id. di rosmarino	18
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *C*.

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore per kg. — Lire-oro —
Essenza di acacia artificiale	60
Id. di ambra artificiale	120
Id. di bergamotto artificiale	28
Id. di cassia artificiale	85
Id. di gelsomino artificiale	200
Id. di geranio artificiale	28
Id. di lilla artificiale	55
Id. di mimosa artificiale	40
Id. di mughetto artificiale	100
Id. di neroli artificiale	120
Id. di rosa artificiale	220
Id. di sassofrasso artificiale	4
Id. di violetta artificiale	120
Acetato di benzile	5.50
Id. di bornile	15
Id. di geranile	35
Id. di linalile	60
Id. di terpenile	9
Acetofenone	17
Acido fenilacetico	15
Alcool benzilico	5.50
Alcool cinnamico	30
Alcool feniletilico	25
Aldeide anisica	22
Id. cinnamica	7.50
Id. fenilacetica	40
Anetolo	10
Antranilato di metile	22
Benzoato di benzile	6.50
Benzoato di etile e di metile	8
Bromostirolo	25
Cinnamato di etile e di metile	18
Citrale	35
Citronellale	19
Citronellolo	35
Cumarina	22
Difenilmetano	5.50
Eliotropina	12
Etere difenilico	6.50
Eucaliptolo	9
Eugenolo	30
Fenilacetato di etile e di metile	15
Formiato di benzile	10
Formiato di citronellile	50
Formiato dell'etere feniletilico	40
Geraniolo	25
Idrossicitronellale	55
Indolo	350
Ionone	40
Isoeugenolo	35
Linalolo	55
Mentolo	50
Metilparacresolo	15
Metilacetofenone	17
Muschio xilene	18
Id. chetone	60
Id. ambretta	60
Nerolina (Bromelia)	7
Ossido di fenile (V. Etere difenilico)	—
Propionato di benzile	10
Id. di geranile	45
Safrolo	3.5
Salicilato di amile	10
Id. di metile	5
Terpineolo	5
Timolo	35
Vaniglina	70
Jara Jara	8
Profumi sintetici, altri (essenze artificiali)	(valore fattu
Costituenti di essenze, altri	(valore fattu

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *D*

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi principî attivi e amari assimilati dal repertorio agli caloidi).

	Valore per — Lire-or —
Aconitina e suoi sali	2500
Agaricina (principio attivo)	230
Agurina (V. Teobromina e sodio acetato)	—
Aloina (principio amaro)	[illegible]0
Apomorfina idroclorato	1500
Arecolina bromidrato	1000
Id. idroclorato	1150
Atropina	415
Id. salicilato	550
Id. solfato	3[illegible]0
Berberina e suoi sali	180

	Valore per kg. — Lire-oro —
Brucina	20
Id. (sali di)	17
Caffeina	20
Id. e suoi sali (escluso il valerianato)	16
Id. valerianato	35
Cantaridina (principio attivo	3400
Capsicina	42
Cocaina	650
Id. idroclorato	600
Codeina	650
Id. fosfato	480
Id. idroclorato e solfato	510
Colchicina e suoi sali	1900
Diacetilmorfina e suoi sali	650
Digitalina amorfa	2400
Id. cristallizzata	7930
Dionina (V. Etilmorfina idrocl.)	—
Diuretina (V. Teobromina e sodio salicilato)	—
Emetina bromidrato	4880
Id. idroclorato	5200
Eroina (V. Diacetilmorfina e suoi sali)	—
Eserina	5400
Id. (sali di)	3650
Etilmorfina idroclorato	720
Evonimina	120
Giusquina e suoi sali	1700
Idrastina e suoi sali	6500
Idrastinina e Idrastinina idroclorato	3050
Joimbina idroclorato	600
Morfina	650
Id. (sali di)	500
Omatropina e suoi sali	1220
Papaverina e suoi sali	140
Pelletterina solfato	1650
Id. tannato	820
Pilocarpina	520
Id. (sali di)	90
Salicina (glucoside)	36
Saponina (glucoside)	30
Scopolamina e suoi sali	1350
Solanina	1830
Id. idroclorato	2150
Sparteina solfato	60
Stricnina e suoi sali	65
Teobromina	16
Teobromina e sodio acetato	13
Id. e sodio salicilato	12
Tropocaina idroclorato	975
Veratrina	155
Altri	(valore fattura).

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1928.
Approvazione della nomina di presidenti di Federazioni provinciali degli agricoltori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, numero 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali di cui al presente decreto;

Ritenuto che tali nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali degli agricoltori di cui al seguente elenco:

1. Conte dott. Michelini di S. Martino prof. Gabriele - Aosta;
2. De Bertoldi nob. cav. Giovanni - Belluno;
3. Gallotti bar. Tristano - Benevento;
4. Giannelli gr. uff. Serafino - Brindisi;
5. Ajala comm. Giovanni - Caltanissetta;
6. De Carolis comm. Raffaele - Imperia;
7. Fregonara geom. Mario - Novara;
8. Gazzola conte Giuseppe - Pistoia;
9. Principe Ludovico Spada Veralli Potenziani - Rieti;
10. Mocenni N. U. dott. Alessandro - Siena;
11. Bonelli Guido - Varese;
12. Olmo on. avv. Roberto - Vercelli.

Roma, addì 22 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1928.
Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per la Liguria, con sede in Imperia, ad aprire una sede provinciale nei capoluoghi delle provincie di Genova, Savona e Spezia ed un'agenzia nei comuni di Albenga, San Remo e Ventimiglia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Veduti gli articoli 39 e 42 lettera *d*), del regolamento per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge approvato con decreto Interministeriale 23 gennaio 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Liguria, con sede centrale ad Imperia, è autorizzato ad aprire una propria sede provinciale nei capoluoghi delle provincie di Genova, Savona e Spezia ed un'agenzia nei comuni di Albenga, San Remo e Ventimiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'economia nazionale:*
IOSA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1928.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita e Pratella del distretto di Isernia (Campobasso);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° settembre 1928 pei predetti sette Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso), e da tale data cesserà per essi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1928.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vico del Gargano (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto delle imposte, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Vico del Gargano (Foggia);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 settembre 1928 - VI, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vico del Gargano (provincia di Foggia), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1928.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avellino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto delle imposte, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Avellino;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° agosto 1928 - VI, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avellino, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1928.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sanluri (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto delle imposte, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Sanluri (Cagliari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° settembre 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sanluri (provincia di Cagliari), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1928.

Ammissione dell'impiego del glucosio denaturato nella industria tessile in generale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 42;

Visti i propri decreti 12 marzo 1926, n. 1798, e 21 agosto 1926, n. 5529;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Le agevolezze circa l'impiego del glucosio adulterato, concesse all'industria della tintoria con l'art. 1 del decreto Ministeriale 12 marzo 1926, sono estese all'industria tessile in generale per le operazioni di apprettatura, candeggio e finissaggio.

Art. 2.

L'adulterazione del glucosio da servire per l'industria tessile sarà fatta nei modi prescritti dal richiamato decreto Ministeriale 12 marzo 1926, n. 1798, e dal successivo 21 agosto 1926, n. 5529.

Art. 3.

Gl'ingredienti prescritti per l'adulterazione del glucosio saranno forniti dalle ditte fabbricanti e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Roma, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1928.

Cessione della filiale di Cavarzere della Cassa di risparmio di Padova alla Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587 che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Viste le deliberazioni 29 maggio 1928 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, e 8 giugno 1928 del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia, con le quali si stabilisce la cessione della filiale di Cavarzere della Cassa di risparmio di Padova alla Cassa di risparmio di Venezia;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

E' approvata la cessione della filiale di Cavarzere della Cassa di risparmio di Padova, alla Cassa di risparmio di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1928.

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, con sede in Roma, ad incorporare la filiale di Gorizia della Banca di credito di Lubiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, con sede in Roma, è autorizzata ad incorporare la filiale di Gorizia della Banca di credito di Lubiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mahnic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Mahnic Maria ved. di Giuseppe, figlio del fu Strajn Giovanni e della fu Losic' Giovanna, nato a Villa Decani il 10 febbraio 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma taliana anzidetta anche alla figlia Carolina, nata a Villa Decani il 13 febbraio 1904, ed ai figli Francesco, nato a Villa Decani il 12 ottobre 1895; alla nuora, moglie di Francesco, Maria Fortuna di Giuseppe e di Antonia Cupin, nata a Villa Decani l'8 luglio 1894 ed ai nipoti, figli di Francesco, nati a Villa Decani: Francesco, il 5 febbraio 1920; Vittorio Agostino, il 29 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obad » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. obad Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Anna Mahnic', nato a Villa Decani il 6 settembre 1852 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abate ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio, Francesco di Giuseppe e fu Anna Grizon, nato a Villa Decani il 26 marzo 1884; alla nuora, moglie di Francesco, Carolina Stefancic' fu Giovanni e fu Maria Mahnic, nata a Villa Decani il 1° novembre 1889; ed ai nipoti, figli di Francesco, nati a Villa Decani: Carolina, l'8 marzo 1914; Danica, il 22 luglio 1919; Dusan, il 15 maggio 1921; Maria, l'11 novembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Giuseppe, figlio del fu Antonio e della Maria Vatovec, nato a Villa Decani il 7 aprile 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Bozic' di Giovanni e fu Anna Pecaric, nata a Muggia il 26 aprile 1898; ed alla figlia Angela, nata a Villa Decani il 5 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obad » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Obad Agostino, figlio di Antonio e della fu Maria Vatovec, nato a Villa Decani il 22 luglio 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abate ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Fortuna di Giovanni e di Anna Mahnic, nata a Villa Decani il 14 dicembre 1899; ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria-Rosa, l'11 settembre 1923; Zora, l'8 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oblak Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Urbanec (Urbanc), nato a Villa Decani il 6 agosto 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Oblak di Giovanni e fu Orsola Oblak, nata a Villa Decani il 16 febbraio 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obad » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Obad Roberto, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Paulic (Paulik), nato a Villa Decani il 7 giugno 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abate ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Vatovec di Antonio e di Antonia Vatovec, nata a Capodistria il 22 settembre 1897; ed ai figli, nati a Villa Decani: Roberto il 5 maggio 1922; Carlo, il 2 novembre 1923; Jolanda il 22 aprile 1926; Mario, il 1° gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mahnic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mahnic Giovanni, figlio di Giovanni e di Gionvanna Verh, nato a Villa Decani il 25 gennaio 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolina Grizon fu Lodovico e di Anna Dellasavia, nata a Villa Decani il 20 agosto 1886, ed al figlio Vladimiro, nato a Villa Decani il 28 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oblak Antonio, figlio del fu Michele e della fu Maria Stefancic, nato a Villa Decani il 6 luglio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Krasovec fu Giovanni e di Maria Oblak, nata a Villa Decani, il 16 febbraio 1861; al figlio Giovanni, nato a Villa Decani il 9 luglio 1892; alla nuora, moglie di Giovanni, Giuseppina Cupin di Antonio e di Anna Pecnik, nata a Villa Decani il 18 marzo 1895; ed ai nipoti figli di Giovanni, nati a Villa Decani: Giovanni, il 5 novembre 1921; Luigi, il 18 giugno 1923; Giordano il 17 settembre 1925; Spiridione il 10 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Obad, nata a Villa Decani il 4 gennaio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Tedesco di Antonio e fu Anna Kuret, nata a Capodistria il 23 dicembre 1896; ed ai figli, nati a Villa Decani: Ludmilla, il 4 febbraio 1920; Giovanni il 19 novembre 1921; Vilma, il 1° settembre 1927; Guido, il 2 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oblak Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Urbanec (Urbanc), nato a Villa Decani il 2 luglio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cupin fu Giovanni e fu Orsola Sodnik, nata a Villa Decani il 7 giugno 1882; ed ai figli nati a Villa Decani: Veronica il 18 settembre 1919; Zora il 30 dicembre 1927; Giuseppe l'11 luglio 1911; Maria il 16 marzo 1913; Anna il 13 aprile 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Filipic, nato a Villa Decani l'11 marzo 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Nazario, il 18 giugno 1906; Giustina, il 1° settembre 1908; Giuseppe, il 18 ottobre 1910; Adolfo, il 17 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Maria Furlanic, nato a Villa Decani il 27 giugno 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Babic fu Giacomo e fu Elena Filipic, nata a Villa Decani il 12 giugno 1880; ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria, il 27 ottobre 1901; Rosalia, il 25 settembre 1903; Agostino, il 24 gennaio 1906; Stanislavo il 7 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Domenico, figlio del fu Andrea e della fu Antonia Grizon, nato a Villa Decani il 12 dicembre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Grizon di Antonio e fu Anna Sik, nata a Villa Decani il 18 dicembre 1893; ed ai figli, nati a Villa Decani: Vladimiro, il 25 luglio 1920; Vito, il 25 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Giuseppe, figlio del fu Andrea e della fu Antonia Grizon, nato a Villa Decani il 10 aprile 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Toskan di Giuseppe e di Anna Princic, nata a Villa Decani il 27 aprile 1893; ed ai figli nati a Villa Decani: Vincenzo, il 24 ottobre 1919; Giuseppe l'1 dicembre 1920; Mario, il 5 dicembre 1923; Cristina, il 3 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Nazario, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Cah, nato a Villa Decani il 18 giugno 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Ivancic fu Giuseppe e di Giuseppina Basec (Basez), nata a Villa Decani il 25 ottobre 1891; ed ai figli nati a Villa Decani: Slava, il 4 febbraio 1915; Miralda, il 21 ottobre 1920; Milan-Vincenzo, il 5 aprile 1922; Giordano, il 13 marzo 1924; nonchè alle sorelle nate a Villa Decani: Maria il 7 novembre 1887; Lucia, il 12 dicembre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Kermac, nato a Villa Decani il 9 agosto 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Villa Decani: Olga, il 23 settembre 1902; Valeria, il 15 ottobre 1910, Maria, il 10 agosto 1913; al figlio Mario, nato a Villa Decani il 1° maggio 1901; alla nuora, moglie di Mario, Almira Vatovec di Giuseppe e fu Anna Kavalic, nata a Villa Decani il 16 agosto 1900; ed ai nipoti, figli di Mario e di Almira Vatovec, nati a Villa Decani: Maria-Almira, il 1° ottobre 1922; Rodolfo-Mario, il 15 maggio 1925; Edoardo-Albino, il 1° ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Nazario, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Furlan, nato a Villa Decani il 17 giugno 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Villa Decani il 16 agosto 1890 ed alla cognata, moglie di Antonio, Maria Primozic di Giacomo e di Maria Zerbo, nata a Villa Decani il 1° maggio 1892; ed ai nipoti, figli di Antonio e di Maria Primozic, nati a Villa Decani: Emilio, il 10 settembre 1922; Mario, il 13 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Giuseppe, figlio del fu Carlo e della fu Antonia Greblo, nato a Villa Decani il 1° agosto 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Praselj di Giuseppe e di Orsola Starc, nata a San Dorligo della Valle l'8 marzo 1892; alla figlia Grozdana, nata a Villa Decani il 18 settembre 1921; ed ai fratelli, nati a Villa Decani: Romano, il 23 luglio 1900; Maria, il 7 novembre 1902; Angela il 21 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kozlovic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kozlovic Anna vedova di Andrea, figlia del fu Zerjul Giovanni e della fu Maria Santin, nata a Villa Decani il 21 agosto 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Carlo, il 30 giugno 1910; Andrea, il 7 novembre 1911; Vladimiro il 28 agosto 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Koren » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Koren Anna vedova, figlia del fu Kocjancic Antonio e della fu Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 22 novembre 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga (Pizziga) Lorenzo, figlio del fu Mattia (Matteo) e della fu Caterina Sik, nato a Villa Decani il 10 gennaio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Muzlovic fu Giuseppe e fu Giovanna Urbancich, nata a Muggia, il 3 giugno 1882; ed ai figli, nati a Villa Decani: Erminio, il 7 settembre 1906; Alberto, il 1° dicembre 1909; Mario, il 17 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pecar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pecar Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Purgher, nato a Villa Decani il 28 aprile

1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Peccari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Ivancic, nato a Villa Decani il 29 novembre 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pohien fu Giovanni e fu Anna Muzlovic, nata a Villa Decani il 23 marzo 1881; ed ai figli nati a Villa Decani: Rodolfo, il 25 agosto 1911; Carmela, il 15 febbraio 1917; Giordana, il 22 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pecaric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pecaric Giovanni, figlio del fu Antonio e di Maria Princic, nato a Villa Decani il 18 novembre 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Turko fu Bastiano e fu Anna Turko, nata a Villa Decani, l'8 gennaio 1878; ed ai figli nati a Villa Decani: Angelo, il 13 agosto 1902; Mario, il 9 settembre 1903; Maria il 26 marzo 1905; Giustina, il 24 aprile 1907; Rosa, il 14 marzo 1909; Antonia, il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Giovanni, figlio del fu Antonio e di Maria Vatovec, nato a Villa Decani il 12 ottobre 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Meton fu Giovanni e fu Anna Mahnic, nata a Muggia il 22 ottobre 1881; ed i figli nati a Villa Decani: Maria, il 1° ottobre 1905; Giovanni il 4 dicembre 1906; Mario, il 28 luglio 1908; Francesco, il 24 novembre 1910; Giuseppe il 29 ottobre 1912; Antonio, l'8 agosto 1914; Valeria l'8 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Krasovec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Maria Shik (Sik), nato a Villa Decani il 25 novembre 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Francesca, nata il 31 gennaio 1896; Angelo, nato il 2 settembre 1901; ed alla nuora, moglie di Angelo, Angela-Rosalia Tull di Giovanni e di Anna Zubin, nata a San Dorligo il 31 agosto 1904.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Krasovac » (Krasovec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome dei sig. Krasovac (Krasovec) Antonio, figlio del fu Biagio e della fu Giovanna Slavec, nato a Villa Decani il 14 gennaio 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cah fu Giovanni e di Orsola Marc nata a Villa Decani il 13 agosto 1869; ed ai figli, nati a Villa Decani: Giuseppe il 2 novembre 1899; Biagio, il 4 febbraio 1907.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Peca » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Peca Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Gregoric, nato a Villa Decani il 1° febbraio 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezza ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sever fu Giuseppe e fu Maria Rodela, nata a Villa Decani, il 14 luglio 1882; ed ai figli, nati a Villa Decani: Olga, il 31 luglio 1907; Giustina, il 30 ottobre 1908; Carolina il 3 luglio 1914; Rodolfo, il 27 marzo 1912; Darko, il 3 novembre 1915; Carlo, il 27 dicembre 1919; Giuseppe il 10 febbraio 1922; ed alla nipote Maria, figlia illeggittima di Olgo Peca, nata a Villa Decani il 5 marzo 1928.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Antonio, figlio del fu Antonio e di Maria Vatovec, nato a Villa Decani il 2 maggio 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Bertok di Tomaso e di Caterina Legisa, nata a Capodistria il 29 agosto 1888; ed alla figlia Maria, nata a Villa Decani, il 23 aprile 1917; nonchè alla madre Vatovec Maria fu Giovanni e fu Maria Vatovec, nata a Capodistria il 31 agosto 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Peca » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Peca Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Giovanna Toskan, nato a Villa Decani il 6 settembre 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Valentic fu Giovanni e fu Maria Mahnic nata a Villa Decani, il 9 aprile 1873; ed ai figli nati a Villa Decani: Mario, il 14 settembre 1901; Cecilia, il 13 ottobre 1905; Zora, il 27 febbraio 1908; Leopoldo, il 14 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Medissa, nato a Villa Decani il 30 novembre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pecaric fu Giovanni e fu Maria Kaligaric nata a Villa Decani, il 2 novembre 1859; al figlio Agostino, nato a Villa Decani il 10 febbraio 1897; alla nuora moglie di Agostino, Maria Olenik fu Giovanni e di Maria Svale, nata a Villa Decani il 17 novembre 1901; ed ai nipoti, figli di Agostino e Maria Olenik, nati a Villa Decani: Vladimiro, il 13 dicembre 1922; Anna Maria, il 21 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1952, recante creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° settembre 1928-VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928-VI, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dall'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 19 agosto 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bagnarola, provincia di Udine, con orario limitato di giorno. Telegrammi per detta località accettansi con destinazione Bagnarola Udinese.

Il giorno 22 agosto 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Crichi Simeri, provincia di Catanzaro, con orario limitato di giorno.

Il giorno 23 agosto 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cadeo, provincia di Piacenza, con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso ad una borsa di studio all'estero per l'anno 1928-29, per lo studio della lingua, della letteratura e della storia cecoslovacca presso l'università « Carlo » di Praga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 21 maggio 1928, pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte II, del 3 maggio 1928, n. 22, col quale fu bandito il concorso ad una borsa di studio all'estero per l'anno 1928-29, per lo studio della lingua, della letteratura e della storia ceco-slovacca presso l'Università « Carlo » di Praga;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di scadenza di detto concorso;

Decreta:

Il termine, entro il quale può essere presentata domanda di ammissione al concorso ad una borsa di studio all'estero per l'anno 1928-29, per lo studio della lingua, della letteratura e della storia ceco-slovacca presso l'Università « Carlo » di Praga, stabilito pel 31 luglio 1928, è prorogato al 30 settembre 1928.

Roma, addì 29 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LEICHT.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nella Regia scuola commerciale di Treviso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1927, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 336, con il quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Treviso;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nella Regia scuola commerciale di Treviso.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in chimica o di laurea in scienze naturali o di laurea in scienze agrarie o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto alla Regia scuola commerciale di Treviso;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' per altro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2100 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua francese nella Regia scuola commerciale di Riposto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1926, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 47, con il quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Riposto;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua francese nella Regia scuola commerciale di Riposto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;
2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;
3° certificato generale penale;
4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
5° fotografia autenticata;
6° diploma di laurea in lingua francese conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;
7° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;
8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto alla Regia scuola commerciale di Riposto;
9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
10° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 8, 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2100 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1926, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 392, con il quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;
3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;
4° certificato generale penale;
5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
6° fotografia autenticata;
7° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto alla Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2100 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visti i decreti Ministeriali 25 gennaio 1915 e 30 maggio 1926, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 27 maggio 1915, registro n. 177, D. Amm., ed il 25 giugno 1926, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 168, con i quali fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Firenze;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Firenze.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o diploma di laurea in economia e diritto, conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Firenze;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600

oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visti i decreti Ministeriali 25 gennaio 1915 e 30 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti, rispettivamente il 27 maggio 1915, registro n. 177 D. Amm. ed il 25 giugno 1926, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 168, con i quali fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Firenze;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale con l'obbligo dell'insegnamento, per completamento d'orario, delle dogane e dei trasporti, nel Regio istituto commerciale di Firenze.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Firenze;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'articolo 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua tedesca nel Regio istituto commerciale di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1924, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 185, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Napoli;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua tedesca nel Regio istituto commerciale di Napoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di

sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

3° certificato generale penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° fotografia autenticata;

6° diploma di laurea in lingua tedesca conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

7° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Napoli;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 8, 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'articolo 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1921, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1921, registro n. 7 Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 267, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Genova;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Genova.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Genova;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di matematica e calcolo mercantile nella Regia scuola commerciale di Mosso Santa Maria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visti i decreti Ministeriali 16 febbraio 1926 e 22 giugno 1928, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 25 febbraio 1926, registro n. 2, Ministero economia nazionale, foglio 152 e l'11 luglio 1928, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 342, coi quali fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Mosso Santa Maria;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di matematica e calcolo mercantile nella Regia scuola commerciale di Mosso Santa Maria.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in matematica o diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto alla Regia scuola commerciale di Mosso Santa Maria;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi ragione verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2100 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto commerciale di Vasto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1925, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 179, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Vasto;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto un concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto commerciale di Vasto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Vasto;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova: a ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di matematica nel Regio istituto commerciale di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1921, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1921, registro n. 7 Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 267, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Genova.

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e titoli al posto d'insegnante titolare di matematica nel Regio istituto commerciale di Genova.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in matematica;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Genova;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'articolo 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di segretario economo nel Regio istituto commerciale di Vasto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1925, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 179, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Vasto;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario economo nel Regio istituto commerciale di Vasto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di istituto commerciale o di istitito tecnico Regio o pareggiato;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Vasto;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1700, ed una indennità per responsabilità amministrative, ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.